

dossier

XIX Legislatura

6 febbraio 2024

Disposizioni urgenti a tutela
dell'indotto delle grandi
imprese in stato di insolvenza
ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria

D.L. n. 9/2024 - A.S. n. 1011



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - stud1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 230



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-3403 st_attprod@camera.it - ~~X~~ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 248

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Fondo di garanzia PMI</i>)	7
Articolo 2 (<i>Fondo contribuito in conto interesse per le imprese dell'indotto</i>)	12
Articolo 3 (<i>Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva</i>)	14
Articolo 4 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica</i>)	18
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>).....	28

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 **(Fondo di garanzia PMI)**

L'**articolo 1** riconosce **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle piccole e medie imprese** che incontrano difficoltà di accesso al credito **a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti** che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge stesso.**

L'**articolo 1** riconosce **condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle piccole e medie imprese** – come definite dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 - che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di **imprese committenti** che **gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012, **cd. D.L. ILVA** (L. n. 231/2012) e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge.

L'**Allegato I del Regolamento 651/2014/UE** - che dichiara alcune **categorie di aiuti compatibili** con il mercato interno **esentandole dall'obbligo di notifica** preventiva alla Commissione UE - **cd. GBER**, definisce, all'articolo 1, **impresa** ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Definisce poi, all'articolo 2, come PMI, le imprese che occupano **meno di 250 persone**, il cui **fatturato** annuo non supera i **50 milioni di euro** oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In questo ambito definisce:

- **piccola impresa** un'impresa che occupa **meno di 50 persone** e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni**;
- **micro-impresa** un'impresa che occupa **meno di 10 persone** e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni**.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la **garanzia del Fondo** di garanzia PMI è **concessa a titolo gratuito, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente**, fino alla misura:

- a) dell'**80 per cento** dell'importo del finanziamento, nel caso di **garanzia diretta**;
- b) del **90 per cento** del finanziamento garantito dal garante di primo livello, nel caso di **riassicurazione**.

Sono ammesse anche le PMI che, secondo le vigenti condizioni di ammissibilità, non sarebbero ammesse, in quanto **rientranti nella fascia 5** del modello di valutazione del Fondo (Parte IX delle Disposizioni operative di cui al D.M. del 30 giugno 2023- *Cfr.* sul punto, *box* ricostruttivo della disciplina del Fondo, *infra*).

La garanzia del Fondo – dispone il comma 1- **è concedibile a decorrere** dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque, a decorrere **dal 3 febbraio 2023 fino** alla **chiusura** della procedura di **amministrazione straordinaria**.

Lo stesso comma 1 prescrive - quale condizione essenziale per l'accesso alla garanzia del Fondo - che **l'impresa committente sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore** del decreto legge, dunque in data successiva al 3 febbraio 2023.

Il **comma 2** dispone un'ulteriore condizione per l'**accesso alla garanzia del Fondo**: le PMI devono aver prodotto, negli **ultimi due esercizi precedenti** la data di presentazione della richiesta di garanzia, **oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente** sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, **attestante la sussistenza**, alla data della richiesta di garanzia, del requisito di cui sopra.

Ai sensi del **comma 3**, alla **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, **si provvede, in prima istanza**, a valere sulle **risorse**, libere da impegni, **assegnate alla riserva del Fondo di garanzia** istituita ai sensi del D.M. 17 ottobre 2016.

Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti **a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rinviare più diffusamente al *box* successivo quanto alla disciplina generale del **Fondo di garanzia PMI**, si rammenta – per quanto qui di interesse, la normativa analoga a quella qui in esame introdotta dall'**articolo art. 2-bis D.L. n. 1/2015 a sostegno alle imprese fornitrici di ILVA**, attraverso la costituzione di una apposita riserva presso il Fondo di garanzia PMI, che, per quanto libera da impegni, viene qui utilizzata a copertura della nuova norma qui introdotta.

L'articolo 2-*bis* del D.L. n. 1/2015 ha, in particolare, disposto la costituzione di una **riserva - fino a un importo di 35 milioni di euro** – a valere sulle risorse del **Fondo di garanzia PMI** per sostenere l'accesso al medesimo fondo delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società gestrici almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del succitato D.L. 207/2012 (c.d. D.L. ILVA) assoggettate ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

In attuazione, il **D.M. 17 ottobre 2016** ha definito specifici criteri di **accesso** al Fondo di garanzia da parte delle citate PMI fornitrici o creditrici di ILVA. Il decreto

ha in primo luogo previsto la costituzione dell'apposita **quota di riserva** - pari a euro **35 mila euro**. Ha altresì previsto che alla richiesta di accesso al fondo fosse allegata, a pena di esclusione, una **attestazione** che la PMI beneficiaria è fornitrice o creditrice. La percentuale di **garanzia diretta** e di controgaranzia del Fondo sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie è stata fissata, per entrambe, nella **misura massima** dell'**80%**, fino all'**importo massimo garantito** dal Fondo di euro **2,5 milioni, senza alcun onere o spesa e a condizione** che sulle operazioni finanziarie assistite dal Fondo non venisse acquisita dai finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.

Al Decreto è seguita la [Circolare operativa n. 1/2017](#) del Medio credito centrale che ha dato indicazione dell'**entrata in vigore, il 27 gennaio 2017, e per un massimo di 12 mesi, delle modifiche alle Disposizioni Operative (DO) del Fondo** relative ai criteri di accesso delle citate PMI, specificando che il loro fatturato dovesse essere costituito per almeno il 50%, per due esercizi anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da forniture di beni e servizi a imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

La **relazione tecnica** rappresenta che, tenuto conto della previsione attuale dell'importo complessivo che sarà garantito dal **Fondo** per l'anno 2024, pari a 33 miliardi di euro, per un accantonamento di 2,9 miliardi di euro, e delle **risorse libere al 26 gennaio 2024, pari a 4 miliardi di euro, le risorse stimate residue alla fine del 2024 ammontano a circa 1,1 miliardi.**

Alla luce di uno scenario di massima cautela, che ipotizza il ricorso al credito di tutte le imprese per un ammontare pari ai loro crediti insoluti, prevede una richiesta complessiva di circa 150 milioni per un garantito di 120 milioni e un accantonato di circa 20 milioni. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in esame, sebbene richiami, ai fini della definizione di PMI, l'articolo 1 dell'allegato I al Regolamento GBER, non indica la pertinente normativa sugli aiuti di Stato applicabile al caso di specie.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

• **Il Fondo di garanzia per le PMI**

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo stesso.**

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica. L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021)** articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'**articolo 1, comma 55**, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una **disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie**. Il **periodo di operatività** di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato **prorogato** di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022)**, articolo 1, commi 392-393). La legge di bilancio 2023 ha anche **prorogato** - dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** - il termine finale di applicazione del **sostegno speciale e temporaneo del Fondo** di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della **crisi ucraina**, trovante disciplina nei **commi 55-bis e 55-ter** della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022 \(L. n. 91/2022\)](#).

Il **successivo D.L. n. 145/2023** ha riformato la disciplina transitoria del Fondo, disponendo che, **dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024**, il **Fondo di garanzia per le PMI**, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, **operi secondo nuove specifiche modalità**, dettagliate nello stesso articolo.

Si tratta di **modalità ancora parzialmente derogatorie** rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo. Tali modalità, a confronto con il precedente regime straordinario, sono riportate nella **Tabella che segue**. Per una analisi ancora più approfondita si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Fondo di garanzia per le PMI
modalità di funzionamento straordinarie vecchie e nuove a confronto

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni (in % sul garantito)	Valutazione del merito di credito
1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023	5 milioni	80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia 60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo 80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce da 3 a 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le imprese e operazioni finanziarie cui non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative, incubatori certificati, micro credito.	Micro Imprese 0.25% Piccole Imprese 0.50% Medie Imprese 1%	SI, con ammissione delle imprese in fascia 5

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni (in % sul garantito)	Valutazione del merito di credito
		<p>nonché di importo ridotto (25 mila euro senza valutazione del merito di credito, innalzato a 35 mila euro in caso di riassicurazione da parte di garanti autorizzati)</p> <p>Per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è del 100% della quota dell'importo garantito dal garante autorizzato o pari alla riassicurazione se non autorizzato</p> <p>90% su investimenti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico come previsto dal Temporary Crisis Framework</p> <p>SMALL MID CAP NON AMMISSIBILI</p>		
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024	5 milioni	<p>55% per liquidità per imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione</p> <p>60% per liquidità per imprese nelle fasce 3 e 4</p> <p>80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza</p> <p>80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e startup innovative)</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro,</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi o altri fondi garanzia), nonché. Per tali operazioni il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.</p> <p>50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali</p> <p>SOLO SE AUTORIZZATO DELLA COMMISSIONE UE a favore delle imprese cd. SMALL MID-CAP (con dipendenti tra 250 e 499)</p> <p>40% per investimenti nonché per le operazioni riferite alle mid-cap di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo</p> <p>30% per esigenze di liquidità</p> <p>La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo</p>	<p>NO solo per Micro Imprese</p> <p>Piccole Imprese 0.50%</p> <p>Medie Imprese 1%</p> <p>Small Mid-Cap 1,25%</p>	<p>SI con esclusione delle imprese in fascia 5 (salvo operazioni importo ridotto per cui il modello valutazione è applicato solo a presidio dei rischi assunti dal Fondo)</p>

Articolo 2

(Fondo contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)

L'**articolo 2** stabilisce che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 **può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse** applicato sulle medesime operazioni.

L'**articolo 1** del decreto in esame **riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle piccole e medie imprese** che incontrano difficoltà di accesso al credito **a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti** che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva** all'entrata in vigore del decreto legge stesso.

L'**articolo 2, comma 1**, integra tale previsione stabilendo che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 **può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse** applicato sulle medesime operazioni.

Il contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall'articolo 1 (ovvero come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014), ai sensi e nei **limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis")** ed è **pari al valore complessivo, attualizzato** alla data di concessione dell'aiuto, della **differenza** tra gli **interessi** calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli **interessi** determinati applicando alla medesima operazione **un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale**. L'effetto del contributo è dunque quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale.

Per l'attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella [comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02](#) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Con il [Regolamento 2023/2831/UE](#) è stato adottato il nuovo quadro regolatorio **per il periodo 2024-2030 relativo agli aiuti di piccola entità**, cosiddetti "*de minimis*". Il massimale di aiuto ora previsto è di **300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa**, in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che, ai fini dell'accesso al contributo, il **tasso di interesse** applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria **non può essere superiore al tasso di interesse medio** praticato, nell'ultimo anno, su **operazioni** finanziarie aventi finalità e forma tecnica **analoghe** concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Il **soggetto finanziatore** è tenuto a **rilasciare apposita dichiarazione** sulla rispondenza delle condizioni applicate a quanto disposto dal comma in esame.

Le **modalità di attuazione** delle disposizioni in esame nonché l'individuazione del **soggetto incaricato della relativa gestione** (i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento entro il 2 per cento) sono stabilite, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le modalità di attuazione devono prevedere specifiche norme volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 3

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

L'**articolo 3** prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. Si prevede inoltre la non revocabilità dei pagamenti e delle cessioni dei suddetti crediti effettuati tra l'entrata in vigore del decreto legge in conversione e l'apertura della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria.

Più nel dettaglio il **comma 1** stabilisce la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese, ovvero vantati dai cessionari o dai garanti di tali crediti, compresa Sace S.p.A.¹, nei confronti di società committenti ammesse all'amministrazione straordinaria successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi al 3 febbraio 2024), e che gestiscano almeno un impianto industriale di interesse strategico, ai sensi dell'articolo 1 del [D.L. n. 207 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231².

In materia di crisi di impresa i crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali. L'**istituto della prededucibilità** consiste in un'eccezione al principio della *par condicio creditorum* riferita a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. Prima dell'introduzione del D. Lgs. n. 5 del 2006, che ha riformato la disciplina contenuta nella Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), la prededuzione, in assenza di una specifica definizione, poteva essere ricavata dalla lettura dell'articolo 111 L.F. che, al comma 1, stabiliva l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, dando priorità al pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo veniva autorizzato.

Il legislatore del 2006, introducendo il comma 2 all'art. 111 L.F., ha incluso tra i crediti prededucibili anche quelli sorti nell'ambito delle altre procedure concorsuali.

Nel 2019, con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ([D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss.mm.ii.](#)) la disciplina della prededuzione dei crediti è confluita nel

¹ [SACE S.p.A.](#) è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 2022, specializzata nel sostegno finanziario-assicurativo a supporto della competitività delle imprese in Italia ed all'estero.

² Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 201 del 2012, per "impianto industriale di interesse strategico nazionale" si intende un impianto presso il quale devono essere occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; occorre altresì che vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Lo stabilimento che risponde a tali caratteristiche viene individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

nuovo art. 6, rubricato “Prededucibilità dei crediti”. Quest’ultimo dispone che sono prededucibili, oltre a quelli espressamente definiti tali dalla legge, i seguenti crediti:

- crediti professionali relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano concordatario che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Per ciò che attiene all’ **amministrazione straordinaria**, occorre rammentare che si tratta di una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un’azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell’attività di un’impresa commerciale, o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni che sia stata dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. È un procedimento di natura amministrativa, la cui gestione è affidata al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L’articolo 1 del [decreto legislativo n. 270/1999](#) qualifica l’amministrazione straordinaria come “procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.”

In base ai criteri stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 270/1999 (art. 2), la disciplina dell’amministrazione straordinaria ivi contenuta si applica alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano:

- un **numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a duecento da almeno un anno**;
- **debiti** per un ammontare **complessivo non inferiore ai due terzi** tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.

Lo stesso articolo 2, per come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tuttavia una deroga a tali criteri, prevista per le sole imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), che possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche in assenza dei predetti requisiti quantitativi.

Alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legislativo n. 270/99 si affianca una diversa disciplina, che presenta quindi diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide, introdotta dal decreto legge n. 347 del 2003 (cd. decreto Parmalat), recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle

disposizioni sul fallimento che presentino, congiuntamente, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno ed un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

Tale procedura semplificata è stata successivamente modificata da parte del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (cd. decreto Alitalia), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, e più di recente dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Viene inoltre previsto che, qualora sorti anteriormente all'ammissione a tale procedura, ed ove riguardanti prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti, i predetti crediti potranno essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, così come indicato dall'art. 222 comma 3 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La disposizione stabilisce che i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Ai sensi del **comma 2**, fermo restando quanto previsto dall'[art. 166 del Codice della Crisi e dell'insolvenza](#) in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, **non sono soggetti a revocatoria** i pagamenti dei crediti di cui al comma precedente effettuati tra il 3 febbraio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 166 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, ai commi 1 e 2, prevede che, fatti salvi i casi di buona fede del creditore, sono revocati:

- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti

dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori, quando il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.

Articolo 4

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica)

L'articolo 4 stanziava **10 milioni di euro**, prevedendo per il **2024** una **integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa**, per un **periodo non superiore a sei settimane**, a favore dei **lavoratori subordinati**, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del **settore privato** che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale**.

La disposizione in esame stabilisce interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica, tutelandone i lavoratori dipendenti.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che ai **lavoratori subordinati**, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del **settore privato** che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 (*vedi supra*), è riconosciuta, **per il 2024**, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**) una **integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa**, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale)³, per un **periodo non superiore a sei settimane**.

³ A norma del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, raggugliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, raggugliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

Il comma 2 dispone che il **nesso causale** della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al precedente comma 1 è **individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale** prevalente esercitato dall'impresa committente: viene dunque individuata la relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la crisi dell'impresa committente, attraverso la dimostrazione del rapporto di monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si specifica che si ha influsso gestionale prevalente

4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
 - a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
 - b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
- 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.”

Per le modalità di calcolo della misura di cui a tale articolo, l'art. 11, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, reca, in via transitoria un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società - poi dichiarate fallite - e retrocedute per inadempimento del patto.

quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il **settanta per cento del complessivo fatturato** dell'impresa destinataria delle commesse.

Il **comma 3**, al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, individua le **modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa** anche con ricorso alla **rotazione dei lavoratori**, da effettuare con apposito **accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati**, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 4** prevede che ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di

cui al comma 1, **non si applicano** le disposizioni di cui agli articoli 14⁴, 15⁵, 24⁶ e 25⁷ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riguardanti informazione e

⁴ Art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. (25)
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.”.

⁵ Art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. (26) (27).
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.”.

⁶ Art 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. (53).
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

⁷ Art 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative

consultazione sindacale e relativo procedimento. Si disciplina la **procedura** che i datori di lavoro sono tenuti a seguire per la comunicazione di attivazione dell'integrazione del reddito per i dipendenti: i **datori di lavoro, previa comunicazione** delle **cause** di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'**entità** e della **durata prevedibile**, del **numero dei lavoratori interessati**, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3 del presente articolo, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, **esclusivamente in via telematica**, la **domanda** di accesso al trattamento di integrazione del reddito all'INPS, con l'**elenco nominativo dei lavoratori interessati** e l'indicazione dei **periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, dichiarando la **sussistenza dei requisiti** di cui al comma 2.

A norma del **comma 5**, le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono **incompatibili** con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà, contratti solidarietà espansivi).

Il **comma 6** dispone che i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo **non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale** definite a seconda del tipo

di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. (53)

4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.”.

di attività agli articoli 4⁸, 12⁹, 22¹⁰ e 30¹¹ del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Viene inoltre precisato che, in relazione alle integrazioni al reddito di cui

⁸ Art 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.”.

⁹ Art 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. (24)
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. (24)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.”.

In deroga a quanto disposto da tale articolo vedi l'art. 40-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. Sull'applicabilità delle disposizioni del comma 3 vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127.

¹⁰ Art 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

- “1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

al presente articolo, **non è dovuto il contributo addizionale** di cui al medesimo decreto legislativo.

Il **comma 7**, riguardo al metodo di erogazione, prevede che le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono corrisposte **direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga**. Il relativo importo è **rimborso dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza**, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148¹²: **sei mesi** dalla fine del periodo di paga in

-
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
 4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
 5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.”.

¹¹ Art 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

“1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. (96)

1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.”.

¹² Art 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: “Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono

corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. **In alternativa**, i datori di lavoro hanno la possibilità di **richiedere** che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato **direttamente dall'INPS** ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il **comma 8** definisce il limite di spesa: le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di **10 milioni di euro per l'anno 2024** e sono **autorizzate dall'INPS**, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa fornendo i **risultati** dell'attività di monitoraggio al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e al **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il **comma 9** dispone che nel caso in cui dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, **anche in via prospettica**, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS **non procede all'accoglimento delle ulteriori domande** per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Il **comma 10** garantisce la neutralità finanziaria dell'attività di cui al presente articolo, alla quale l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il **comma 11** definisce la copertura finanziaria: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di **10 milioni di euro per l'anno 2024** a valere sulle disponibilità del **Fondo sociale per occupazione e formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

In particolare, la norma aveva previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle risorse destinate alle infrastrutture – provvedesse ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Il comma 1, alla lettera a), indicava proprio il Fondo sociale per occupazione e formazione, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si specifica, al riguardo, che in tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli

essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data".

ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sulla rideterminazione del suddetto Fondo è intervenuto da ultimo l'art. 12-quater, comma 2, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

Come sottolineato nella Relazione Tecnica, considerando che la norma si rivolge ad un numero di dipendenti che, per quello che riguarda, a titolo esemplificativo, l'indotto dell'Ilva, è pari a 3.500 unità, in virtù del **carattere integrativo** e della **durata definita** che viene predisposta dalla norma, lo stanziamento si ritiene capiente a sostenere in via emergenziale il reddito dei dipendenti di cui sopra.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **3 febbraio 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.